

BOZZE DI STAMPA
8 marzo 2016
N. 3

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle
missioni internazionali (1917)**

Art. 19.

PROPOSTA DI STRALCIO

S19.1

LATORRE, *relatore*

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

19.200

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO,
URAS

Sopprimere l'articolo.

19.201

TARQUINIO

Sopprimere l'articolo.

19.550 (testo corretto)

LATORRE, *relatore*

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Disposizioni in materia di intelligence*). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di *intelligence* di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'articolo 17, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.

7. È abrogato l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198».

19.202

TARQUINIO

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

19.300

CRIMI, MARTON, SANTANGELO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Presidente del Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «sentito il parere vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».

19.203

MARTON, CRIMI, SANTANGELO

Al comma 1, dopo le parole: «misure di intelligence di contrasto», sopprimere le seguenti parole: «anche», conseguentemente, dopo le parole: «con la cooperazione», sopprimere le seguenti parole: «altresì».

19.250

CASSON, CRIMI, Giuseppe ESPOSITO, MARTON, STUCCHI

Al comma 1 sostituire le parole: «anche in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero,» con le seguenti: «in situazioni di emergenza all'estero che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e per la protezione di cittadini italiani all'estero,».

19.251

CASSON, CRIMI, Giuseppe ESPOSITO, MARTON, STUCCHI

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le parole da: «anche» fino ad: «all'estero».

19.252

CASSON, CRIMI, Giuseppe ESPOSITO, MARTON, STUCCHI

Al comma 1 sopprimere la parola: «anche».

19.204

MARTON, CRIMI, SANTANGELO

Al comma 1, dopo le parole: «misure di intelligence di contrasto,» sopprimere le seguenti: «anche».

19.253

CASSON, CRIMI, Giuseppe ESPOSITO, MARTON, STUCCHI

Al comma 1 sostituire le parole: «con la cooperazione altresì di assetti della difesa» con le seguenti: «con la cooperazione di assetti del Ministero della Difesa o del Ministero dell'Interno».

19.254

CASSON, CRIMI, Giuseppe ESPOSITO, MARTON, STUCCHI

Al comma 1 sopprimere la parola: «altresì».

19.205

MARTON, CRIMI, SANTANGELO

Al comma 1, dopo le parole: «con la cooperazione », sopprimere le seguenti parole: «altresì».

19.206

TARQUINIO

Sopprimere il comma 4.

19.0.550 (testo 2)

LATORRE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

*(Disposizioni transitorie relative al comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica)*

1. Limitatamente al prosieguo della XVII legislatura, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è integrato di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore, ferma restando l'attuale composizione dell'organo e dell'Ufficio di Presidenza.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al richiamato articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, individuando i due componenti aggiuntivi tra il Gruppo di maggioranza e il Gruppo di opposizione con la più alta incidenza percentuale nei due rami del Parlamento distintamente considerati».
